



Dgr n.

del

pag. 1/13

ALLEGATO   B  

ARTICOLATO

Disegno di legge  
di iniziativa  
della Giunta regionale

*<<Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci.” e successive modificazioni >>*

<b>Allegato __B__ alla</b>	
<b>Dgr n.</b> 2/13	<b>del</b> pag.

**Art. 1 – Modifica all’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci.” e successive modificazioni.**

1. L’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è sostituito dal seguente:

*“Art. 4 – Esercizio stabile o temporaneo della professione.*

*1. L’esercizio stabile o temporaneo della professione di maestro di sci è subordinato al possesso dei seguenti requisiti :*

- a) idoneità psicofisica attestata da certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria competente ;*
- b) non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;*
- c) abilitazione tecnico-pratica, didattica e culturale di cui all’articolo 6.”*

**Riferimenti legislativi**

**Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci”.**

**Art. 4 - Albo professionale regionale dei maestri di sci.**

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all’iscrizione nell’albo professionale regionale dei maestri di sci tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 12, sotto la vigilanza della Giunta regionale.
2. L'albo professionale regionale dei maestri di sci è suddiviso in elenchi specifici per titoli e competenze conseguiti dai singoli maestri.

<b>Allegato __B__ alla</b>	
<b>Dgr n.</b> 3/13	<b>del</b> pag.

**Art. 2 – Modifica all’articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni.**

1. L’articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è sostituito dal seguente:

*“Art. 5 – Albo professionale regionale dei maestri di sci.*

*1. L’albo professionale regionale dei maestri di sci, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 12, sotto la vigilanza della Giunta regionale, è suddiviso in elenchi specifici per titoli e competenze conseguiti dai singoli maestri.*

*2. I maestri di sci che intendano esercitare stabilmente la professione nel territorio regionale devono essere iscritti all’albo professionale dei maestri di sci della Regione del Veneto, purchè in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 4.”*

**Riferimenti legislativi**

**Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci”.**

**Art. 5 - Condizioni per l'iscrizione all'albo.**

1. Possono essere iscritti, a domanda, all'albo professionale dei maestri di sci della Regione del Veneto i cittadini italiani che intendano esercitare stabilmente, anche in forma saltuaria, la professione nel territorio regionale e che siano in possesso della abilitazione di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:

- a) idoneità psicofisica attestata da certificato medico rilasciato dall’unità locale sociosanitaria (ULSS) del comune di residenza;
- b) non avere riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Possono essere iscritti, a domanda, all’albo professionale dei maestri di sci della Regione del Veneto i maestri di sci stranieri che intendano esercitare stabilmente, anche in forma saltuaria, la professione nel territorio regionale, che abbiano ottenuto il riconoscimento o l’autorizzazione secondo quanto disposto dai commi 5, 6, 7 e 8 dell’**articolo 11**, e che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, attestati da certificati rilasciati dalle autorità del paese d’origine competenti in materia, con traduzione asseverata in lingua italiana.

<b>Allegato __B__ alla</b>	
<b>Dgr n.</b> <small>4/13</small>	<b>del</b> pag.

**Art. 3 – Modifica all’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni.**

1. Al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: *“previa presentazione di un certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall’ULSS del comune di residenza o dimora o domicilio”* sono sostituite dalle seguenti: *“previo possesso dell’ idoneità psicofisica attestata da certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria competente.”*

**Riferimenti legislativi**

**Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci”.**

**Art. 6 - Abilitazione tecnico-pratica, didattica e culturale.**

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-pratica, didattica e culturale e il superamento dei relativi esami.
2. L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente:
  - a) la disciplina alpina;
  - b) la disciplina del fondo;
  - c) la disciplina dello snowboard.
3. Il maestro di sci deve svolgere la propria attività limitatamente all'abilitazione posseduta.
4. La Giunta regionale istituisce, almeno ogni due anni, corsi di formazione propedeutici all'esame di abilitazione all'insegnamento dello sci, avvalendosi della collaborazione del consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, nonché della Federazione italiana sport invernali (FISI) per le competenze di cui all'articolo 8 della legge n. 81/1991. I corsi di formazione distinti per le discipline alpina, del fondo, dello snowboard hanno durata minima di novanta giorni e sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci.
5. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica distinta per le discipline alpina, del fondo e dello snowboard, da sostenersi avanti alle sottocommissioni di cui al comma 8 dell'articolo 7, competenti per la disciplina. Il superamento della prova dà la facoltà di partecipare al corso di formazione entro cinque anni dall'espletamento della prova stessa, previa presentazione di un certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall'ULSS del comune di residenza o dimora o domicilio.
6. Per l'ammissione alla prova dimostrativa attitudinale pratica deve essere prodotta domanda alla Giunta regionale, dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) compimento della maggiore età;
  - b) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
  - c) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
7. In caso di domanda presentata da cittadini stranieri, gli stessi dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, secondo la normativa vigente nel paese d'origine.

**Allegato \_\_B\_\_ alla**

**Dgr n.**

5/13

**del**

pag.

8. Sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione tecnico-pratica, i laureati in scienze delle attività motorie e sportive che superino la prova dimostrativa attitudinale pratica prevista dal comma 5.

9. Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci alpino, di fondo e di snowboard, nei tre anni precedenti la prova dimostrativa attitudinale pratica e gli atleti iscritti nelle liste della Federazione internazionale sci (FIS) con meno di 50,00 punti, alla data d'iscrizione alla selezione esclusivamente per lo sci alpino e per il fondo. **(3)**

10. Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica e dalla frequenza dei corsi di formazione tecnico-pratica gli atleti che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali di sci alpino, di fondo e di snowboard, esclusivamente per la rispettiva disciplina e con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.

11. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, delibera:

a) le disposizioni di attuazione dei corsi di formazione;

b) i programmi di massima dei corsi di formazione, in armonia con l'articolo 7 della legge n. 81/1991 e tenendo conto dei criteri di insegnamento indicati dalla FIS per le competenze di cui all'articolo 8 della legge n. 81/1991 nonché dello specifico provvedimento di attuazione dei corsi di formazione, disciplinante anche le successive modalità di esercizio della professione da applicarsi anche ai maestri di sci di cui agli articoli 10 e 11; **(4)**

c) i contenuti, le modalità di svolgimento, i criteri di valutazione e l'ordine di effettuazione delle prove d'esame nelle tre sezioni in cui si articolano: tecnico-pratica, didattico-pratica-teorica e teorico-culturale.

12. La Giunta regionale partecipa alle spese per la realizzazione dei corsi di formazione corrispondendo al Collegio regionale dei maestri di sci un contributo da determinarsi in sede di approvazione del corso sulla base dei costi e del numero di allievi frequentanti.

<b>Allegato __B__ alla</b>	
<b>Dgr n.</b> 6/13	<b>del</b> pag.

**Art. 4 – Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni.**

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “*di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4*”.

**Riferimenti legislativi**

**Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci”.**

**Art. 9 - Validità dell’iscrizione e aggiornamento professionale.**

1. L’iscrizione all’albo professionale ha efficacia per tre anni ed è rinnovata a seguito di presentazione del certificato di idoneità psicofisica di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 e di frequenza di appositi corsi di aggiornamento.
2. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta regionale, che ne definisce contenuti e modalità di attuazione, su proposta del Collegio regionale e che si avvale per la loro organizzazione del consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e della FISIS per le competenze di cui all’articolo 8 della legge n. 81/1991; per la parte tecnico-didattica dei corsi è previsto l’impiego di istruttori nazionali.
3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell’iscrizione all’albo; in caso di mancata frequenza dei corsi di aggiornamento, su domanda dell’interessato e valutati i motivi da questo addotti, il Collegio regionale dei maestri di sci può concedere una proroga di un anno della validità dell’iscrizione all’albo.

<b>Allegato __B__ alla</b>	
<b>Dgr n.</b> <small>7/13</small>	<b>del</b> pag.

**Art. 5 – Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni.**

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è abrogato.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “ *di cui agli articoli 5 e 9*” sono sostituite dalle seguenti: “ *di cui agli articoli 4 e 9*”.
3. Al comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “*per periodi non superiori a trenta giorni nell’arco della stagione, anche non consecutivi,*” sono soppresse.

**Riferimenti legislativi**

**Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci”.**

**Art. 10 - Maestri di sci di altre Regioni e Province autonome.**

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o di Province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale della Regione del Veneto.
2. Si considera esercizio stabile della professione l’attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora, ai fini dell’esercizio della professione, nel territorio regionale; si considera altresì esercizio stabile della professione l’attività esercitata dal maestro di sci per periodi complessivamente superiori a trenta giorni nell’arco della stessa stagione.
3. Il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede all’iscrizione di coloro che ne facciano richiesta, previa presentazione da parte del richiedente del certificato di iscrizione nell’albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza e previa verifica dell’esistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 9 e alla lett. b) del comma 11 dell’articolo 6. Il consiglio direttivo del Collegio regionale può negare l’iscrizione ove sia in corso procedimento disciplinare nei confronti del maestro richiedente nella Regione o Provincia autonoma di provenienza.
4. Coloro che hanno trasferito l’iscrizione nell’albo di altra Regione o Provincia autonoma sono tenuti a darne comunicazione al consiglio direttivo del Collegio regionale del Veneto. Il consiglio direttivo del Collegio provvede d’ufficio alla cancellazione dell’interessato dall’albo dei maestri di sci della Regione Veneto.
5. I maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente nel Veneto per periodi non superiori a trenta giorni nell’arco della stagione, anche non consecutivi, devono dare preventiva comunicazione al consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto e alle scuole di sci locali, indicando il Collegio di provenienza e il numero di iscrizione, le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare la professione e il periodo di attività. Essi sono tenuti a praticare tariffe non superiori a quelle praticate dalla locale scuola di sci.
6. Non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo l’esercizio dell’attività nel Veneto da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome.

<b>Allegato__B__ alla</b>	
<b>Dgr n.</b> 8/13	<b>del</b> pag.

**Art. 6 – Modifica all’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni.**

1. L’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è sostituito dal seguente:

*“Art. 11 – Maestri di sci di altri stati.*

*1. I maestri di sci di stati membri dell’Unione Europea che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale di cui all’articolo 5, previo riconoscimento della formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.”*

*2. I maestri di sci di stati non appartenenti all’Unione Europea, che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale di cui all’articolo 5, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione della straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.*

*3. Ai maestri di sci di stati membri dell’Unione Europea che intendano esercitare temporaneamente la professione nel Veneto si applica il decreto legislativo 9 marzo 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.”. I maestri comunicano, altresì, al Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 12 le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare la professione ed il periodo di attività .*

*4. Ai maestri di sci di stati non appartenenti all’Unione Europea che intendano esercitare temporaneamente la professione nel Veneto si applica il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione della straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. I maestri comunicano, altresì, al Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 12 le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare la professione ed il periodo di attività, nonché gli estremi della copertura assicurativa professionale per la responsabilità civile valida nel territorio italiano.”*

**Riferimenti legislativi**

**Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci”.**

**Art. 11 - Maestri di sci di altri stati.**

1.I maestri di sci di stati membri dell’Unione europea nonché di stati non appartenenti all’Unione europea, che intendano esercitare temporaneamente la professione nel Veneto per periodi non superiori a trenta giorni, anche non

<b>Allegato <u>B</u> alla</b>	
<b>Dgr n.</b> 0/12	<b>del</b> pag.

consecutivi nell'ambito della stessa stagione, devono ottenere l'autorizzazione del Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto.

2. La richiesta di autorizzazione va presentata al Collegio regionale dei maestri di sci entro le scadenze del 31 ottobre e del 30 novembre di ogni anno, rispettivamente per le prestazioni professionali da rendere fino al 31 gennaio e dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello di richiesta (7) e deve essere corredata dai seguenti dati e documenti:

- a) indicazione delle aree sciistiche nelle quali il richiedente intende esercitare la professione;
- b) periodo e durata dell'attività;
- c) sede della scuola di sci presso cui il richiedente elegge il proprio recapito;
- d) copia autenticata con traduzione asseverata del titolo di abilitazione professionale conseguito nello stato di appartenenza;
- e) estremi della copertura assicurativa professionale per la responsabilità civile, valida nel territorio italiano;
- f) per i soli maestri di sci di stati non appartenenti all'Unione europea, copia autenticata del permesso di soggiorno.

3. Il Collegio regionale dei maestri di sci rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, sentito il parere del Collegio nazionale in ordine alla validità della documentazione e alla congruità della formazione. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) o b), del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 "Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE" e successive modificazioni, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere subordinata al superamento della prova attitudinale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 319/1994.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è attribuita esclusivamente per l'esercizio dell'attività in aree delimitate che non comprendono percorsi di sci fuori pista.

5. I maestri di sci di stati membri dell'Unione europea che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto devono ottenere il riconoscimento della formazione professionale secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 e successive modificazioni.

6. Per i maestri di sci di stati non appartenenti all'Unione europea, che intendano esercitare la professione nel territorio regionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni.

7. Per i maestri stranieri, si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora, ai fini dell'esercizio della professione, nel territorio regionale. Si considera altresì esercizio stabile della professione l'attività esercitata dal maestro di sci straniero per periodi superiori a trenta giorni, anche non consecutivi, nell'ambito della stessa stagione.

8. I maestri di sci stranieri che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio stabile della professione, vengono iscritti nell'albo professionale regionale dei maestri di sci previo superamento di un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dell'ambiente montano e del territorio regionale veneto, sostenuto avanti ad una sottocommissione composta dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente, da un maestro nella disciplina per la quale è richiesta l'iscrizione e da uno degli esperti di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7.

8 bis. Per i maestri di sci stranieri si applica quanto previsto dalla lettera b) del comma 11 dell'articolo 6. (8)

<b>Allegato __B__ alla</b>	
<b>Dgr n.</b> 10/13	<b>del</b> pag.

**Art. 7 – Modifica all’articolo 16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci.” e successive modificazioni.**

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “ *di cui all’articolo 4*” sono sostituite dalle seguenti: “ *di cui all’articolo 5*”.

**Riferimenti legislativi**

**Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci”.**

**Art. 16 - Sanzioni.**

1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 6, eserciti, nell'ambito del territorio della Regione del Veneto, l'attività di maestro di sci senza essere iscritto all'albo di cui all'articolo 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 770,00.
2. La violazione degli obblighi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 770,00.
3. L'esercizio abusivo di scuola di sci e in ogni caso l'apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto della autorizzazione di cui all'articolo 14 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 770,00 a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito della struttura non autorizzata; in aggiunta a quanto previsto dal presente comma, viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030,00 a euro 4.130,00 a carico del direttore della struttura non autorizzata o di chi ne eserciti di fatto la conduzione.
4. Il maestro di sci che non osserva nell'esercizio della propria professione le altre norme stabilite dalla presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, da di 200,00 euro a 1.000,00 euro.
5. In caso di recidiva, gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono raddoppiati. Si ha recidiva quando, dopo una prima violazione di una disposizione della presente legge, accertata in via definitiva, è commessa da parte del medesimo soggetto una seconda violazione della stessa disposizione.
6. Il direttore di una scuola di sci che ammetta all'insegnamento nella scuola persone non in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 10.000,00 euro, ed incorre, in caso di recidiva, nella sanzione accessoria della sospensione dalla funzione per un periodo non superiore a tre anni. Nei casi più gravi può essere disposta anche la decadenza dall'autorizzazione della scuola di sci.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate ai sensi della **legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10** "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'esplicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" dai sindaci competenti per territorio, nonché dagli addetti alla sorveglianza sulle piste da sci di cui all'articolo 21, ovvero, con apposita convenzione o protocollo dall'Arma dei carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dal Corpo Forestale dello Stato e dagli organi che svolgono funzioni di polizia locale. (9)

<b>Allegato__B__ alla</b>	
<b>Dgr n.</b> 11/13	<b>del</b> pag.

**Art. 8 – Modifica all’articolo 21 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci.” e successive modificazioni.**

1. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “*dettate dagli articoli 4 e 14*” sono sostituite dalle seguenti: “ *dettate dagli articoli 5 e 14*”.

**Riferimenti legislativi**

**Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci”.**

**Art. 21 - Vigilanza.**

1. Le modalità di espletamento della vigilanza sull’applicazione delle disposizioni dettate dagli articoli 4 e 14 della presente legge, sono determinate rispettivamente dalla Giunta regionale e dalle Province competenti per territorio che possono istituire figure specifiche addette alla sorveglianza. (10)

<b>Allegato__B__ alla</b>	
<b>Dgr n.</b> <small>12/13</small>	<b>del</b> pag.

**Art. 9 – Modifica all’articolo 22 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci.” e successive modificazioni.**

1. Al comma 1 dell’articolo 22 le parole: “ *di cui all’articolo 4*” sono sostituite dalle seguenti: “ *di cui all’articolo 5*”.

**Riferimenti legislativi**

**Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci”.**

**Art. 22 - Disposizioni transitorie.**

1. Sono iscritti di diritto all’albo professionale regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 4, i maestri di sci già iscritti al momento dell’entrata in vigore della presente legge all’albo regionale di cui all’articolo 3 della **legge regionale n. 16/1992** .
2. Il diploma di specializzazione per l’insegnamento del surf da neve, conseguito prima dell’entrata in vigore della presente legge da parte dei maestri di sci abilitati nelle discipline alpina o del fondo, è equipollente a tutti gli effetti all’abilitazione quale maestro di sci della disciplina dello snowboard di cui alla presente legge.
3. Sono riconosciute di diritto come scuole di sci, le scuole di sci già autorizzate, ai sensi dell’articolo 12 della **legge regionale n. 16/1992** , al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
4. In prima applicazione della presente legge e fino alla nomina della commissione d’esame prevista dall’articolo 7, la commissione d’esame di cui all’articolo 6 della **legge regionale n. 16/1992** , è integrata dai membri di cui alle lettere d) e g) del comma 1 dell’articolo 7, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali sono nominati dalla Giunta regionale; sino all’integrazione con i nuovi membri, la commissione d’esame continua ad operare nella composizione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Fino all’istituzione del Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 12, continua a svolgere le sue funzioni il Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 10 della **legge regionale n. 16/1992** .
6. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

<b>Allegato__B__ alla</b> <b>Dgr n.</b> <small>13/13</small>	<b>del</b>	pag.	
--	------------	------	--

**Art. 10 – Dichiarazione d’urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.